

IL COMMERCIALISTA VENETO n. 271 - 2023



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

INSERTO

**Lavoratori dello spettacolo
- autonomi e dipendenti -
nelle imprese turistiche e ricettive
*vademecum***

PIERGIORGIO BAROLDI

Ordine di Venezia

Lavoratori dello spettacolo - autonomi e dipendenti - nelle imprese turistiche e ricettive

vademecum

PIERGIORGIO BAROLDI

Ordine di Venezia

Le norme riguardanti la gestione dei lavoratori dello spettacolo, come ben noto ai professionisti che se ne occupano, risultano particolarmente complesse. Ispezioni degli organi preposti, in primis gli Ispettori del Lavoro, possono rilevare situazioni problematiche, con spiacevoli conseguenze per le aziende, talvolta anche solo per aspetti formali.

Da un costante monitoraggio delle situazioni normative, nonché alla luce di approfondimenti e confronti con gli Enti preposti ai controlli, è nato quindi questo sintetico manuale in forma di VADEMECUM - destinato principalmente ad alberghi, campeggi, pubblici esercizi e stabilimenti balneari - senza ambizioni esaustive ma quale elemento di semplice consultazione per cercare di far chiarezza su situazioni che spesso vengono tra loro confuse e nell'intento quindi di agevolare l'operatività di coloro che nella quotidianità si trovano ad affrontare la materia.



LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO

Le imprese che si avvalgono di LAVORATORI AUTONOMI dello spettacolo, musicisti, concertisti, ballerini, cantanti, giocolieri, clown, dj, ecc. (vedi l'elenco completo più avanti riportato in "CATEGORIE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO"), devono verificare l'appartenenza del lavoratore alle figure professionali predeterminate dal legislatore, presupposto per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo al Fondo Pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS):

Quindi, se i soggetti che si esibiscono sono:

- 1. autonomi esercenti attività musicali "liberi professionisti", e di conseguenza provvedono autonomamente al versamento dei loro contributi alla gestione INPS-ex ENPALS, va acquisita in questo caso copia del certificato di agibilità che il musicista ha richiesto direttamente all'Inps, specifico per lo spettacolo programmato, verificando data, luogo e soggetto assicurato. Il certificato va poi tenuto agli atti con la documentazione relativa allo spettacolo effettuato, per poter essere esibito in caso di controlli ispettivi.**
- 2. Nel caso in cui invece il prestatore autonomo (anche occasionale) non fosse in possesso del certificato di agibilità, l'azienda deve:**
 - **comunicare al Centro per l'Impiego la prestazione del lavoratore autonomo (anche occasionale), almeno un giorno prima dello spettacolo (modello Unilav);**
 - **richiedere il certificato di agibilità all'INPS (documento che autorizza l'impresa a far esibire un artista nei propri locali), documento che deve essere tenuto in azienda ed esibito a richiesta degli organi ispettivi;**
 - **versare la contribuzione all'INPS (ex ENPALS): l'Inps con messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022 ha modificato prevedendone la decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote su cui calcolare la contribuzione da versare:**
 - **33,00% aliquota pensionistica Ivs (invalidità-vecchiaia-superstiti) rimasta invariata;**
 - **2,22% (malattia – dal 1° luglio 2022 il massimale giornaliero su cui calcolare la contribuzione è pari a €. 120,00 come da messaggio Inps n. 3473 del 23 settembre 2022)**

Lavoratori dello spettacolo - autonomi e dipendenti - nelle imprese turistiche e ricettive
vademecum

- **1,06% (ALAS**), del lordo evidenziato in fattura e/o nella ricevuta per prestazione occasionale, trattenendo la percentuale del 9,19% a carico del prestatore, evidenziando la trattenuta stessa nella ricevuta o nella fattura.**

** Il decreto Sostegni bis, all'articolo 66 comma 14 del decreto legge 25 maggio n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto una specifica indennità di disoccupazione (ALAS – Autonomi Lavoratori dello spettacolo) al fine di coprire gli eventi di cessazione involontaria del lavoro intervenuti a partire **dal 1° gennaio 2022**.

L'indennità "ALAS" è riconosciuta ai lavoratori autonomi che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
- avere maturato, dal 1° gennaio dell'anno precedente fino alla data della domanda, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo spettacolo;
- avere un reddito relativo all'anno precedente non superiore a 35.000 euro.

3. Se, invece, i soggetti che si esibiscono rientrano nella casistica dell'esenzione, la circolare Enpals n. 2 del 30/01/2008 che ha interpretato il comma 188 dell'art. 1 della Legge 296/2006, prevede appunto che **per beneficiare dell'esenzione degli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dell'(Ex)ENPALS, bisogna possedere determinati requisiti:**

- **(requisito oggettivo)** per la parte della retribuzione annua lorda **che non superi l'importo di € 5.000,00**, percepita per le **esibizioni musicali dal vivo** (artisti lirici, cantanti, coristi, vocalisti, maestri del coro, direttori d'orchestra, concertisti, solisti, orchestrali, bandisti, **(quindi solo chi canta e suona) in spettacoli o in celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche**, eseguiti da:

- **(requisito soggettivo)**

- giovani fino ai diciotto anni di età, ***
- studenti fino a venticinque anni,
- pensionati di età superiore a sessantacinque anni,
- coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale gli stessi soggetti siano già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo

ATTENZIONE! Per poter beneficiare dell'esenzione degli adempimenti informativi e contributivi devono ricorrere congiuntamente i due requisiti oggettivo e soggettivo.

Per tali spettacoli dovrà essere:

- 1) **inviata comunque la comunicazione della prestazione al Centro per l'Impiego almeno il giorno prima dello spettacolo**
- 2) **versata una contribuzione all'Inps** (i cosiddetti contributi minori, pari a 2,22% + 1,06% calcolati sul lordo della prestazione)
- 3) **richiesta la certificazione al prestatore** nella quale lo stesso **dichiara di versare i contributi ad un'altra gestione pensionistica obbligatoria** (specificando se dipendente, commerciante o artigiana), **di non superare i 5.000,00 euro annui lordi di compensi e che la sussistenza di tutti i requisiti è presente nel momento della prestazione**
- 4) **allegato un documento di identità valido.**

Nel caso in cui il prestatore produca una dichiarazione mendace e qualora l'esito di un controllo ispettivo accerti il falso, si applica l'art. 498 del Codice Penale.

Dovrà quindi:

- essere elaborato il cedolino paga per il solo valore contributivo (uno per ogni spettacolo)
- inviato l'Uniemens mensile
- inviata la Certificazione Unica a fine anno

*****GIOVANI FINO AI 18 ANNI – MINORI**

Per poter far esibire i minori, anche se accompagnati sul palco dal genitore, ed anche se a titolo gratuito, l'azienda deve **richiedere una preventiva autorizzazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro** competente, allegando i documenti d'identità dei genitori e l'autorizzazione di assenso firmata da entrambi, la visita medica di idoneità fisica del minore allo svolgimento dello spettacolo, (se fosse in orario scolastico, anche l'autorizzazione della scuola) ed il **certificato antipedofilia degli adulti che si esibiscono assieme e che hanno un contatto diretto con il minore**.

Inoltre, il D.Lgs. n. 81/2008, riguardo alla valutazione dei rischi, segnala che lo stesso art. 7 della legge n. 977/1967 stabilisce che il datore di lavoro, "prima di adibire i minori al lavoro, deve effettuare la suddetta **valutazione dei rischi**, avendo riguardo in particolare allo sviluppo non ancora completo del soggetto minore, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età ecc."

NUOVO OBBLIGO DI ASSOGGETTAMENTO DELLE PRESTAZIONI ALL'INAIL DAL 1° GENNAIO 2022

È stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto relativo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. L'assicurazione è stata introdotta dall'articolo 66 del D.L. n. 73/2021 e regolata con circolare Inail n. 11/2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Per i lavoratori autonomi iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sono tenuti al versamento all'INAIL del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (i soggetti che presentano autonomamente il certificato di agibilità) l'obbligo di versare i premi assicurativi è comunque in capo ai committenti che ne utilizzano le prestazioni.

Lavoratori dello spettacolo - autonomi e dipendenti - nelle imprese turistiche e ricettive *vademecum*

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è attuata con le modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente alle attività previste dalle Tariffe INAIL in vigore.

Per i suddetti lavoratori si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

QUANDO SI ESIBISCONO I GRUPPI

Se la prestazione musicale, artistica, ecc. viene svolta da un gruppo, **tutti i componenti che realizzano lo spettacolo devono essere regolarmente assicurati, verificando per ogni singolo soggetto la tipologia di adempimento da effettuare**, come più sopra descritto, **individuando le varie categorie (autonomi, dipendenti, ecc.) che possono anche coesistere all'interno del gruppo.**

BANDE PAESANE E CORI

Per le formazioni dilettantistiche o amatoriali che effettuano serate musicali **non è richiesto il certificato di agibilità e non vi è alcun obbligo contributivo** con riferimento allo svolgimento di manifestazioni **da parte di complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cori e rappresentazioni storiche, che, con scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l'arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese.**

La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, né compensi erogati a corrispettivo dell'allestimento della manifestazione stessa.

ATTENZIONE

Quando per le predette manifestazioni siano comunque previsti ricavi, anche se interamente destinati alle finalità associative a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo, ed anche se i musicisti non percepiscono alcun compenso e neanche rimborsi spese, ma lo spettacolo è di musica leggera e viene svolto all'interno di una struttura aziendale dove è presente comunque una clientela (ospitata a pagamento per ricevere un determinato servizio, es. alberghi, campeggi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari), **deve essere richiesto da parte dell'azienda ospitante il "certificato di agibilità a titolo gratuito" per tutti i soggetti che si esibiscono e, se del caso, il "certificato di agibilità a titolo oneroso" per gli attrezzisti che montano il palco e le luci.**

SAGGI DI DANZA E SIMILI DI BAMBINI E RAGAZZI

L'esclusione dall'obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità, nonché l'esclusione dall'obbligo contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, purché non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.

Il saggio deve essere svolto solo alla fine del ciclo scolastico e non deve essere ripetitivo, con organizzazione effettuata dai genitori e dai maestri del corso e senza pubblico pagante.

In caso contrario va richiesta l'autorizzazione alle Direzione Territoriale del Lavoro per ogni minore che si esibisce, nonché presentata anche la richiesta del certificato di agibilità a titolo gratuito od oneroso se lo spettacolo viene effettuato, rispettivamente, senza compenso o con compenso.

AMPLIAMENTO ATTIVITA' DA ASSICURARE

Il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 convertito dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021 e la circolare Inps n. 155 del 20 ottobre 2021 hanno ampliato le attività soggette all'obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

- Attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le Amministrazioni pubbliche e da queste organizzate.

Esempio: per l'attore c'è l'obbligo contributivo tutte le volte in cui l'attività di insegnamento/formazione sia afferente all'ambito "artistico" di riferimento quali la recitazione, la regia, la scenografia, etc., così come per le altre attività "artistiche" quali il ballo o la musica; per contro, è escluso l'obbligo per l'attore che espleti l'attività di insegnamento in una disciplina diversa da quelle riconducibili allo spettacolo, come quelle di natura scientifica, economica ecc.

- Attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

Esempio: un artista o un tecnico che partecipa ad un evento e svolge un'attività finalizzata alla promozione di uno spettacolo, anche quando tale attività venga svolta in contesti diversi da quelli propri dello spettacolo. Oppure nel caso di attori o cantanti che partecipano, anche senza necessariamente esibirsi, ma semplicemente presenziando all'evento ad attività promozionali organizzate da varie imprese o quando sono chiamati come ospiti in contesti di promozione commerciale oppure quando uno scenografo allestisce una sala congressuale.

ATTENZIONE! La mancata richiesta del certificato di agibilità, nei casi previsti, comporta una sanzione amministrativa di € 129,00 per ciascun lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

LAVORATORI SUBORDINATI



LAVORATORI SUBORDINATI DELLO SPETTACOLO

La legge di Bilancio 2018 aveva modificato (comma 1097 dell'art. 1) la norma relativa al rilascio del certificato di agibilità per le imprese dello spettacolo (articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 16 luglio 1947) **esonero** le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, **dal richiedere il certificato di agibilità** nei confronti di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, qualora fossero presenti tutti i seguenti elementi obbligatori:

- i lavoratori dovevano avere in essere un **contratto di lavoro subordinato** (sia a tempo indeterminato o a termine),
- i lavoratori dovevano essere utilizzati nei **locali di proprietà** "o di cui abbiano un diritto personale di godimento",
- dovevano essere versati dalle imprese i relativi contributi previdenziali presso l'INPS,
- i lavoratori dovevano appartenere ad una delle **categorie sottoelencate (dal numero 1 al numero 14 compresi)**, riportate in "CATEGORIE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO".

DAL 2019

Il Decreto Legge n. 135/2018 convertito dalla Legge 12/2019 ed entrato in vigore il 13 febbraio 2019 ha invece confermato con l'articolo 3-quinquies comma 1) lettera a), che

- le aziende che si avvalgano di lavoratori autonomi o di collaborazioni, **sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione**
- **se si avvalgono invece di lavoratori subordinati, le aziende non avranno più l'obbligo di richiedere il certificato di agibilità** poiché per i dipendenti esistono altri strumenti per individuare il rapporto di lavoro come la comunicazione UNILAV, inviata prima dell'assunzione al Centro per l'Impiego competente.

Ne discende che il mancato possesso del certificato di agibilità per le prestazioni di lavoro subordinato non è un comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs C.P.S. n. 708/1947 (Messaggio Inps n. 1612 del 19 aprile 2019).

APPALTO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE NELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA ed ALBERGHIERE A SOCIETA' AVENTI SEDE IN ALTRI STATI DELL'UNIONE EUROPEA

Quando un'impresa affida in appalto il **servizio di animazione** ad aziende con sede in altri stati dell'Unione Europea, con assunzione degli animatori nello Stato di origine,

la ditta committente deve richiedere alla ditta esecutrice il modello A1 (viene rilasciato dall'Ente Previdenziale estero ed attesta il regolare versamento contributivo) per ogni animatore.

Per gli stessi soggetti, la ditta appaltatrice, dovrà fornire il certificato di agibilità in esenzione contributiva (certificato che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di **lavoratori dello spettacolo stranieri**, provenienti da paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale, muniti del documento esonerativo "A1" (rilasciato dall'Ente Previdenziale del paese di origine), e soprattutto perchè i lavoratori stranieri non sono in possesso dell'Unilav (documento di avvenuta assunzione, come in Italia).

ATTENZIONE! Qualora l'azienda appaltante il servizio, non sia in grado di documentare quanto sopra, in caso di accertamento ispettivo, il committente sarà considerato obbligato solidale e corresponsabile delle inadempienze con conseguente applicazione dei relativi provvedimenti sanzionatori.

CATEGORIE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

(articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947

art. 3 della Legge 2388 del 29/11/1952 integrate e ridefinite dal Decreto Interministeriale 15 marzo 2005)

I tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ex ENPALS sono integrati e ridefiniti come segue.

RAGGRUPPAMENTO "A" - lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo:

Gruppo canto

011 artisti lirici

013 coristi, vocalisti

012 cantanti di musica leggera

014 maestri del coro, assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro

Gruppo attori

021 attori di prosa, mimi, allievi attori

023 attori di doppiaggio

025 attori di rivista, attori di varietà ed attrazioni

027 attori di fotoromanzi

029 generici, figuranti

822 marionettisti, burattinai

824 maestri d'armi

022 attori cinematografici o di audiovisivi

024 attori di operetta

026 artisti del circo

028 suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi

821 imitatori, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori

823 acrobati, stuntman, contorsionisti

Gruppo conduttori e animatori

031 presentatori

033 animatori in strutture turistiche e di spettacolo

032 disc-jockey

Gruppo registi e sceneggiatori

041 registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi

043 sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi

045 direttori della fotografia, light designer

047 video-assist

042 aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi

044 dialoghisti, adattatori cinetelvisivi o di audiovisivi

046 soggettisti

Gruppo produzione cinematografica, di audiovisivi e di spettacolo

051 direttori di produzione

053 segretari di produzione

055 cassieri di produzione

057 responsabili di edizione produzione cinematografica e televisiva

059 documentalisti audiovisivi

052 ispettori di produzione

054 segretari di edizione

056 organizzatori generali, location manager

058 casting director

Gruppo direttori di scena e di doppiaggio

061 direttori di scena

063 assistenti di scena e di doppiaggio

062 direttori di doppiaggio

Gruppo direttori e maestri di orchestra

071 direttori d'orchestra

073 maestri collaboratori

075 compositori

072 sostituti direttori d'orchestra

074 maestri di banda

Gruppo concertisti e orchestrali

081 concertisti e solisti

083 orchestrali (anche di musica leggera)

085 consulenti assistenti musicali

082 professori d'orchestra

084 bandisti

Gruppo ballo figurazione e moda

091 coreografi e assistenti coreografi

093 indossatori

095 figuranti di sala

097 cubisti

092 ballerini e tersicorei

094 figuranti lirici

096 fotomodelli

098 spogliarellisti

Gruppo amministratori

101 amministratori di formazioni artistiche

103 organizzatori teatrali

102 amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva

104 amministratori e segretari di compagnie teatrali

Gruppo tecnici

111 tecnici del montaggio, del suono e sound designer della produzione cinematografica

112 tecnici del montaggio, del suono e sound designer del teatro

113 tecnici del montaggio, del suono e sound designer di audiovisivi

114 tecnici del montaggio e del suono di altri settori dello spettacolo

115 tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici della produzione cinematografica

116 tecnici di luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici del teatro

**Lavoratori dello spettacolo - autonomi e dipendenti - nelle imprese turistiche e ricettive
vademecum**

117 tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici di audiovisivi
118 tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici di fotoromanzi
119 tecnici addetti alle manifestazioni di moda

Gruppo operatori e maestranze

121 operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva	122 aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva
123 maestranze cinematografiche	124 maestranze teatrali
125 maestranze di imprese audiovisive	126 fotografi di scena

Gruppi scenografi, arredatori e costumisti

131 architetti, arredatori	132 costumisti, modisti, figurinisti e sarti teatrali, cinematografici o di audiovisivi
133 scenografi	134 bozzettista
135 story board artist	136 creatori di fumetti, illustrazioni e disegni finalizzati all'animazione

Gruppo truccatori e parrucchieri

141 truccatori	142 parrucchieri
----------------	------------------

Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali

500 lavoratori autonomi esercenti attività musicali

RAGGRUPPAMENTO "B" - lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A:

Gruppo operatori e maestranze

154 artieri ippici
155 operatori di cabine di sale cinematografiche
156 maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi
157 maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli
158 maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa

Gruppo impiegati

201 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi
202 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli
203 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa
204 autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa
205 operai dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa

Gruppo dipendenti imprese di spettacoli viaggianti, ippodromi, scuderie, cinodromi, case da gioco, sale giochi, sale scommesse e addetti alla ricezione delle scommesse

211 impiegati dipendenti da ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi	
212 operai dipendenti da ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi	
213 impiegati dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti	214 operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti
217 impiegati dipendenti dalle case da gioco	218 operai dipendenti dalle case da gioco
219 prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche	235 impiegati dipendenti dalle sale scommesse
236 operai dipendenti dalle sale scommesse	237 impiegati dipendenti dalle sale giochi
238 operai dipendenti dalle sale giochi	

Gruppo lavoratori degli impianti e circoli sportivi

215 impiegati dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi
216 operai dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi
771 istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi
772 addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi
773 impiegati dipendenti da società sportive

774 operai dipendenti da società sportive
775 direttori tecnici presso società sportive
776 massaggiatori presso società sportive
777 istruttori presso società sportive

Gruppo dipendenti da imprese di noleggio film

231 impiegati dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film
232 operai dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film

RAGGRUPPAMENTO "C" - lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato appartenenti alle categorie di cui al decreto ministeriale n. 15 marzo 2005 che ha adeguato l'elenco contenuto all'art. 3 del D.lgs C.P.S. N. 708/47 e successive modifiche e integrazioni.

Gruppo Sportivi Professionisti

CALCIO

220 Atleti

221 Allenatori

Lavoratori dello spettacolo - autonomi e dipendenti - nelle imprese turistiche e ricettive
vademecum

222 Direttori Tecnico sportivi 223 Preparatori Atletici

CICLISMO

310 Atleti 311 Allenatori
312 Direttori Tecnico sportivi 313 Preparatori Atletici

GOLF

340 Atleti 341 Allenatori
342 Direttori Tecnico sportivi 343 Preparatori Atletici

PUGILATO

470 Atleti 471 Allenatori
472 Direttori Tecnico sportivi 473 Preparatori Atletici

MOTOCICLISMO

400 Atleti 401 Allenatori
402 Direttori Tecnico sportivi 403 Preparatori Atletici

PALLACANESTRO

430 Atleti 431 Allenatori
432 Direttori Tecnico sportivi 433 Preparatori Atletici

I DIVERSI TIPI DI CERTIFICATO DI AGIBILITA'

• **Certificato di agibilità a titolo oneroso**

E' il documento che autorizza le imprese dell'esercizio teatrale cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, ecc, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi a far agire nei locali di proprietà (o sui quali abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo, occupati nelle categorie previste dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947 e successive modifiche e integrazioni come da elenco sopra riportato, per eventi specifici e limitati nel tempo.

Il certificato di agibilità viene rilasciato dopo l'accertamento della **regolarità contributiva** dell'impresa nei confronti della Gestione dei lavoratori dello spettacolo o, in caso di pendenze contributive, a seguito di presentazione di idonea garanzia (articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947) come la produzione di valida fideiussione bancaria o assicurativa, a copertura dei debiti contributivi (circolare ENPALS 16/2007).

• **Certificato di agibilità a titolo gratuito**

Viene rilasciato in occasione di specifici eventi a scopo benefico, sociale o di solidarietà. Il certificato viene rilasciato solo se i ricavi, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, risultano interamente destinati a finalità benefiche e i lavoratori coinvolti non percepiscono compenso. Per il rilascio del certificato, il presupposto della gratuità deve essere opportunamente documentato.

• **Certificato di agibilità in "esenzione contributiva"**

E' il documento che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo (occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947 e successive modifiche ed integrazioni) **stranieri**, provenienti da paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale**, muniti dei documenti esonerativi (A1, certificato di legislazione applicabile).

Il possesso del certificato di agibilità è pertanto necessario anche per quelle imprese, straniere o italiane, che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi contributivi.

* I Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano ai 27 Paesi membri dell'Unione europea:

• Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

La normativa si applica, inoltre, a:

- Regno Unito, in applicazione dell'Accordo di recesso (WA) entrato in vigore il 1.2.2020
- Svizzera
- Islanda, Liechtenstein e Norvegia (Stati SEE – Spazio Economico Europeo)
- Cittadini degli Stati terzi (alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.

NOVITA' PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO NEL SETTORE SPETTACOLO

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2022 è entrata in vigore la Legge n. 106 del 15 luglio 2022 che prevede specifica delega al Governo.

La delega conferita al Governo comporterà l'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per il riordino e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti che operano nel settore musicale, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza e degli spettacoli di varia natura, mediante la **redazione di un unico testo normativo denominato "Codice dello spettacolo"**.

Di particolare interesse in materia di imprese e lavoratori:

- Art. 2 - riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi;
- Art. 3 - istituzione del Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo;
- Art. 4 - riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo;
- Art. 8 - istituzione di un portale dell'INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo.